



ATTO N. 668/BIS

---

**Relazione della I Commissione consiliare permanente**

**AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello  
Relatore di minoranza Consigliere Damiano Stufara  
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno*

SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**



*recante il seguente titolo:*

*“Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità' di fine mandato per i consiglieri regionali)”*

---

*Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 13 dicembre 2011*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 dicembre 2011*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 dicembre 2011 ha esaminato gli ATTI NN. 585 e 668, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25, comma 3. e dall'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno.

La Commissione medesima in merito all'ATTO N. 668 ha espresso, a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato, recante il seguente titolo: *"Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)"*.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno dando incarico di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza al Consigliere Damiano Stufara.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25/11/2011 e trasmessa per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno in pari data (ATTO N. 668);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza dal relatore Consigliere Damiano Stufara (ATTO N. 668/BIS);

ATTESO che il titolo della legge testualmente recita: “*Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali)*”;

VISTO gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato ..... voti favorevoli, ..... voti contrari e*



*..... voti di astensione, espressi nei modi di legge  
dai ..... Consiglieri presenti e votanti*


DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *“Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità' di fine mandato per i consiglieri regionali)”*, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:





<p>o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2 dopo la fine della suddetta legislatura, possono optare alternativamente tra una delle seguenti facoltà:</p>	<p>idem</p>
<p>a) mantenere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito di età di cui all'articolo 2, comma 2;</p>	<p>a)  idem</p>
<p>b) richiedere la restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati, secondo le modalità definite dall'Ufficio di presidenza con atto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Giunta regionale. L'ammontare è corrisposto con aggiornamento annuale a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis, della l.r. 8/1973, <del>come introdotto con la presente legge.</del></p>	<p>b) richiedere la restituzione in un'unica soluzione dei contributi complessivamente versati, secondo le modalità definite dall'Ufficio di presidenza con atto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Giunta regionale. L'ammontare è corrisposto con aggiornamento annuale a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis, della l.r. 8/1973, <b>come modificato dall'articolo 8 della presente legge.</b></p>
<p>2. La facoltà di opzione prevista al comma 1 è attribuita altresì ai consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi volontari previsti dall'articolo 9 della l.r. 8/1973.</p>	<p>2.  idem</p>
<p>3. La facoltà di opzione di cui ai commi 1 e 2 può essere esercitata a partire dall'inizio della X legislatura regionale fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4. Ai consiglieri che non hanno fatto l'opzione entro 60 giorni prima del raggiungimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, tramite il servizio competente, provvede a richiedere a ciascun consigliere regionale interessato, entro 50 giorni prima del compimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, se intende esercitare la suddetta facoltà.</p>	<p>3. La facoltà di opzione di cui ai commi 1 e 2 può essere esercitata a partire dall'inizio della X legislatura regionale fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4. Ai consiglieri che non hanno fatto l'opzione entro <b>sessanta</b> giorni prima del raggiungimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, tramite il servizio competente, provvede a richiedere a ciascun consigliere regionale interessato, entro <b>cinquanta</b> giorni prima del compimento del requisito d'età di cui all'articolo 2, comma 2, se intende esercitare la suddetta facoltà.</p>



Decorsi <del>30</del> giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il consigliere regionale non comunichi formalmente al Presidente del Consiglio l'opzione scelta, mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi del comma 1, lettera a).	Decorsi <b>trenta</b> giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il consigliere regionale non comunichi formalmente al Presidente del Consiglio l'opzione scelta, mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La facoltà di opzione prevista ai commi 1 e 2, è riconosciuta anche ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973.	4.  idem
Art. 4 (Sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione per i consiglieri rieletti)	Art. 4 (Sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione per i consiglieri rieletti)
1. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura regionale o in quelle successive, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 11, comma 2 della l.r. 8/1973, i quali maturino il requisito di età previsto dall'articolo 2, comma 2 durante la carica, l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è sospeso per tutta la durata della suddetta carica, fermo restando la corresponsione dei contributi volontari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.	1.  idem
2. Nell'ipotesi di cessazione della carica, è onere del consigliere regionale comunicare, <del>entro 30 giorni prima della suddetta cessazione</del> , se intende esercitare la facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b); qualora non la eserciti nel suddetto termine mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).	2. Nell'ipotesi di cessazione della carica, è onere del consigliere regionale comunicare, <b>non oltre trenta giorni successivi alla cessazione</b> , se intende esercitare la facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b); qualora non la eserciti nel suddetto termine mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
Art. 5 (Valutazione della frazione di anno)	Art. 5 (Valutazione della frazione di anno)
1. E' facoltà dei consiglieri regionali cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni, effettuare versamenti volontari al fine di completare frazioni di anno	1. E' facoltà dei consiglieri regionali cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni, effettuare versamenti volontari al fine di completare frazioni di anno di



di contribuzione di cui alla tabella prevista dall'articolo 12, comma 1 della l.r. 8/1973. Tale facoltà è concessa <del>fino a 60 giorni prima del compimento del requisito di età di cui all'articolo 2, comma 2.</del>	contribuzione di cui alla tabella prevista dall'articolo 12, comma 1 della l.r. 8/1973. Tale facoltà è concessa <b>entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale.</b>
2. La facoltà prevista al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973.	2.  idem
Art. 6 (Restituzione dei contributi versati)	Art. 6 (Restituzione dei contributi versati)
1. I contributi di cui alla l.r. 8/1973, già trattenuti, sono restituiti interamente, senza corresponsione degli interessi, ai consiglieri regionali individuati all'articolo 3, comma 2, nonché ai soggetti di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1973, che non corrispondono i contributi volontari nei termini previsti dalla stessa disposizione.	1.  idem
	<b>2. Ai consiglieri regionali che optano per la restituzione dei contributi complessivamente versati, l'ammontare è corrisposto successivamente alla cessazione dal mandato consiliare, secondo le modalità definite con l'atto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).</b>
Art. 7 (Modificazioni alla legge regionale 2/1982)	Art. 7 (Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2)
1. Dopo l'articolo 2, della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), è inserito il seguente:	1.  idem
"2-bis (Anticipo dell'indennità)	"2-bis (Anticipo dell'indennità)
<i>1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all'articolo 4, della l.r. 8/1973, durante l'espletamento del mandato possono chiedere l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.</i>	idem



<p>2. L'anticipazione di cui al comma 1, può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 2, nella misura massima di una legislatura. L'anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all'indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all'articolo 2, e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell'articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.</p>	idem
<p>3. La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all'acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.</p>	
<p>4. Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, al termine definitivo del mandato è riconosciuta l'indennità aggiornata sulla base dell'indice di cui al comma 2, dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973, dal momento individuato dal comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare."</p>	4.  idem
<p>Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 8/1973)</p>	<p>Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)</p>
	<p>1. Al comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole: <i>sessantesimo anno di età</i>" sono sostituite con: <i>"il requisito d'età"</i>.</p>
<p>1. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente: "2. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità è aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2012, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT."</p>	<p>2. Il comma 2 dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente: "2. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità è aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2012, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT."</p>



	<p><b>3. Il comma 3 dell'articolo 12 bis della l.r. 8/1973, è sostituito dal seguente:</b> <i>“3. La frazione di anno si computa per intero solamente nel caso in cui il consigliere, entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale, abbia versato i contributi volontari per la parte non coperta dall'espletamento del mandato consiliare. Il mancato versamento di cui al primo periodo non consente la restituzione dei contributi relativi alla frazione di anno.”</i></p>
<p>Art. 9 (Norma finale)</p>	<p>Art. 9 (Norma finale)</p>
<p>1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano a coloro che al momento della entrata in vigore della stessa percepiscono già l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 2 della l.r. 8/1973, come modificato dall'articolo 7 di questa legge.</p>	<p>1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano a coloro che al momento della entrata in vigore della stessa percepiscono già l'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 2 della l.r. 8/1973, come modificato dall'articolo 8 di questa legge.</p>
	<p><b>2. Le facoltà previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9 della l.r. 8/1973, possono essere esercitate entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale. L'atto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) definisce le modalità per l'esercizio di tali facoltà.</b></p>



*b) con distinta votazione che ha registrato ..... voti favorevoli, ..... voti contrari e ..... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.